

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DEL
MUSEO NAZIONALE ROMANO****(artt. 106 e ss. D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)****Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio della concessione per uso strumentale e precario degli spazi del Museo Nazionale Romano (d'ora in avanti anche "MNR"), ex art. 107 del D.Lgs 42/2004
2. La concessione in uso viene rilasciata per gli usi e le finalità indicate in sede di richiesta, secondo le modalità e le prescrizioni specificate nell'atto stesso.

Art. 2 - Modalità di predisposizione della domanda

1. La domanda di concessione in uso andrà inoltrata utilizzando l'apposito modulo, disponibile sul sito web del MNR alla pagina "Servizio concessioni";
2. La domanda dovrà essere trasmessa almeno 90 (novanta) giorni prima rispetto alla data richiesta per l'inizio di occupazione degli spazi;
3. Ai fini del rilascio della concessione sarà indispensabile che il modulo di richiesta sia compilato in ogni sua parte, e che l'istanza sia comprensiva della descrizione dettagliata delle attività per le quali si richiede la concessione in uso temporaneo degli spazi, nonché del progetto definitivo di allestimento. Resta inteso che non potranno essere prese in considerazione le domande non compilate in ogni loro parte o mancanti degli allegati richiesti.
4. Tutti i dati che compaiono nella domanda saranno utilizzati per le finalità istituzionali del MNR e trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali nei limiti di quanto necessario al rilascio dell'atto di concessione in uso degli spazi;
5. L'eventuale presenza di addetti stampa, giornalisti (e/o qualsiasi altro soggetto che intenda acquisire immagini o svolgere servizi professionali) all'interno degli spazi oggetto della concessione dovrà essere preventivamente comunicata al MNR, che potrà disporre eventuali limitazioni esclusivamente per ragioni di sicurezza pubblica e di sicurezza del patrimonio culturale, fermo restando che in nessun caso potrà essere compresso il diritto-dovere di cronaca.

Art. 3 - Oneri relativi alla concessione

1. L'importo del canone della concessione è stabilito dal MNR, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.n. 42/2004 e s.m.i., e in base a quanto indicato nel Decreto del Ministro della Cultura 21 marzo 2024 rep. 108 recante "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi

- della cultura statali”, facendo seguito alla mappatura degli spazi oggetto di concessione temporanea, alla quantificazione dei metri quadrati e all’individuazione del livello di pregio
2. Il canone è da intendersi come relativo alla sola concessione d’uso dello spazio e non comprende, pertanto, alcun servizio accessorio (ad esempio, somministrazione di cibi e bevande, accoglienza, pulizie, assistenza tecnica, etc.), nonché eventuali diritti di riproduzione e/o diritto di autore da concordarsi con l’Ente ovvero con eventuali soggetti terzi autori;
 3. Nel caso in cui il richiedente preveda un biglietto di ingresso, oltre al canone potrà essere previsto anche il pagamento, in favore del concedente, di cd. *royalties* in una percentuale e secondo modalità da determinarsi sulla base di specifici accordi tra le parti rispetto ai corrispettivi connessi al numero di biglietti venduti (in conformità con le previsioni del succitato Decreto, sez. B.2);
 4. Il canone deve essere versato in anticipo tramite bonifico bancario di cui al conto corrente specificato nell’atto di concessione;
 5. Sono inoltre a carico del richiedente:
 - a. gli oneri per il personale ministeriale impiegato in regime di conto terzi secondo quanto sarà determinato nella clausola convenzionale allegata all’atto di concessione, che deve avvenire su distinto conto corrente specificato nella clausola convenzionale allegata all’atto di concessione;
 - b. le spese connesse all’eventuale cauzione richiesta dal concedente a garanzia del risarcimento da danni a cose o a persone, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice;
 - c. l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’evento, quali, a titolo meramente esemplificativo, rilascio di SIAE e di Autorizzazione al Pubblico Spettacolo. Il Concessionario, pertanto, manleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità relativa alla mancata autorizzazione ovvero al mancato rispetto delle prescrizioni ivi impartite;
 - d. le spese relative all’assistenza tecnica in caso di utilizzo dell’impianto elettrico, a opera della ditta incaricata del servizio di manutenzione degli impianti del MNR, e le operazioni di pulizia e presidio dei servizi igienici durante tutto il periodo della Concessione ad opera della ditta incaricata del servizio di pulizia e igiene ambientale del MNR. Il Concedente indicherà al Concessionario i riferimenti delle ditte affinché quest’ultimo possa definire le modalità di erogazione dei servizi e i relativi costi.
 6. Gli oneri aggiuntivi di cui al precedente comma, ricorrendone i presupposti, si applicheranno anche alle concessioni a titolo gratuito e agli eventi organizzati nell’ambito di collaborazioni istituzionali per finalità di valorizzazione.
 7. Le ricevute del versamento del canone e del pagamento degli oneri per il personale ministeriale utilizzato in regime di conto terzi devono essere trasmesse, unitamente all’atto di concessione sottoscritto, entro non oltre 35 (trentacinque) giorni dalla data di occupazione degli spazi richiesti.
 8. Il richiedente – prima di procedere alla firma dell’atto di concessione – può incaricare del pagamento degli oneri di cui al presente articolo un soggetto terzo, ferma restando la propria responsabilità in solido in caso di inadempimento. In questo caso il concedente deve acquisire l’accettazione dell’obbligo di adempimento da parte del soggetto indicato dal richiedente, i cui dati sono inseriti nell’atto di concessione.

9. I versamenti di tutti gli importi quantificati nell'atto di concessione e nella clausola convenzionale allegata allo stesso devono pervenire al netto di eventuali oneri o commissioni bancarie per il MNR.
10. Eventuali costi aggiuntivi non quantificabili in sede di rilascio della concessione – anche se dovuti a variazioni apportate al programma originario ed autorizzate dall'Istituto – restano comunque a carico del Concessionario.

Art. 4 - Casi particolari

1. Nel caso di concessione d'uso di spazi a scopi istituzionali (ad esempio, per eventi organizzati nell'ambito di collaborazioni istituzionali tra enti privati o soggetti pubblici con il Ministero) non si considera dovuto alcun corrispettivo al ricorrere dei seguenti requisiti e presupposti:
 - a. l'evento è organizzato in partnership con il Ministero, anche da un ente da esso vigilato ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2021, n. 478;
 - b. ove non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a), il progetto tecnico-scientifico è definito unitamente ad un organo del Ministero e/o attraverso la presenza, nel Comitato scientifico o nel Comitato organizzatore della manifestazione o dell'evento, di un rappresentante del Ministero;
 - c. ove non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b), l'evento è organizzato nell'ambito di collaborazioni istituzionali con enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale.

Nondimeno, anche nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere precedenti e la concessione degli spazi avvenga a titolo gratuito, l'autorità che ha in consegna il bene può comunque richiedere un contributo forfettario per l'utilizzo degli spazi in ragione dei costi sostenuti per la messa disposizione degli spazi (pulizie, consumi, ecc.).

2. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, nell'ipotesi di istanza proveniente da altra amministrazione o ente pubblico di cui all'elenco elaborato annualmente dall'ISTAT (articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) o da un ente del Terzo Settore o, comunque, per iniziative di contenuto sociale meritorio, l'autorità che ha in consegna il bene può valutare una riduzione o un azzeramento del canone;
3. In caso di eventi musicali e/o di spettacolo, realizzati da enti vigilati dal Ministero, ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2021 n. 478, e, più in generale, di eventi musicali e/o di spettacolo di particolare qualità artistica o adeguata rilevanza, anche con pubblico pagante, ovvero per finalità benefiche a carattere non lucrativo il Museo Nazionale Romano, dopo attento esame della natura dell'evento sotto il profilo della valorizzazione, dell'apporto di notorietà e della divulgazione culturale e turistica per lo spazio e il territorio, potrà valutare una riduzione o azzeramento del canone;
4. Gli oneri aggiuntivi di cui al comma 5 del precedente art. 3, ricorrendone i presupposti, si applicheranno anche ai suddetti casi particolari.

Art. 5 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario è tenuto:

1. al rispetto dei valori archeologici, artistici e storici degli spazi concessi in uso;

2. ad assumersi la responsabilità patrimoniale in proprio per eventuali danni a persone e/o cose nell'ambito degli spazi concessi in uso, anche se causati dai partecipanti alle attività per le quali è rilasciata la concessione;
3. all'osservanza della normativa a protezione della pubblica incolumità, in materia di sicurezza antincendio, e di quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i.;
4. a utilizzare attrezzature e strumenti conformi alle normative vigenti;
5. ad attenersi scrupolosamente al progetto definitivo di allestimento approvato dal MNR e allegato all'atto di concessione e sottoporre ogni sua eventuale variazione all'approvazione di quest'ultimo. In nessun caso sarà comunque consentito che le strutture dell'allestimento entrino in contatto con le superfici dell'edificio, come pure la posa in opera di staffe, chiodi, cavicchi ed altri mezzi di ancoraggio e fissaggio che possano interferire direttamente con la superficie medesima. Ciò detto vale anche per gli impianti di illuminazione e per le linee di alimentazione di apparecchiature tecniche appositamente impiegate dall'organizzazione.
6. a fornire al MNR prima della data di occupazione degli spazi l'elenco del proprio personale e delle ditte dei fornitori che a vario titolo avranno accesso ai luoghi;
7. a restituire gli spazi concessi in uso integri, in modo decoroso e liberi da persone o cose e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna. A tal fine, al termine della concessione il MNR provvederà a accertare lo stato di conservazione degli spazi e, qualora verificati eventuali danni, lo comunicherà al concessionario entro n.15 (quindici) giorni successivi.

Art. 6 - Responsabilità del Concessionario

1. Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo all'uso degli spazi e allo svolgimento delle attività è a carico del concessionario.
2. Il concessionario dichiara di sollevare il MNR da ogni responsabilità civile e penale per danni di qualsiasi natura cagionati con qualunque azione od omissione, a titolo doloso o colposo, a sé, al proprio personale, a terzi, alle cose e ai luoghi concessi in uso.
3. A tale fine il concessionario deve essere in possesso di idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e RCO (prestatori di lavoro) per danni (a persone e cose) con massimale commisurato all'entità del rischio non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) in corso di validità e di cui rilascerà copia contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di concessione.

Art. 7 - Garanzie

1. A garanzia di eventuali pregiudizi che possano derivare agli spazi concessi in uso potrà essere richiesta una cauzione costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, di cui all'art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e di cui rilascerà copia contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di concessione.
2. La cauzione sarà restituita una volta accertato che gli spazi in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

Art. 8 - Revoca

1. Qualsiasi attività non compresa all'interno dell'atto di concessione e in ogni caso non preventivamente autorizzata dal MNR potrà determinare la revoca della concessione.
2. L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. La concessione è da intendersi revocata anche ove sopraggiunga una causa di forza maggiore non imputabile a volontà delle parti, quale a titolo esemplificativo, il mancato rilascio di autorizzazioni propedeutiche comunque denominate ovvero eventi atmosferici eccezionali.
4. Nelle ipotesi summenzionate al concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo.
5. L'amministrazione potrà disporre ispezioni, durante lo svolgimento degli eventi/attività, in ogni momento e senza preavviso alcuno, al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto pattuito e concordato tra le parti.

Art. 9 - Cessione

1. È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a terzi la concessione.

Art. 10 - Penalità

1. Nel caso del mancato utilizzo della concessione per causa imputabile al concessionario, quest'ultimo sarà comunque tenuto al versamento del canone concordato ovvero, ove questo sia stato già versato, il MNR lo tratterà definitivamente.
2. Nel caso di mancato ritiro delle attrezzature, arredi e altro materiale negli spazi oggetto di concessione, che ne comporti la rimozione oltre i termini concordati, il concessionario corrisponde una penale pari al 20% del canone di concessione per ogni giorno di permanenza.

Art. 11 - Foro competente

1. Competente per ogni controversia derivante dal contratto di concessione è il Foro di Roma.
2. Il MNR e il concessionario si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del contratto di concessione, singolarmente e congiuntamente tra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse e pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana; per quanto non espressamente in esso stabilito, si rinvia al Codice Civile e, per quanto esistenti ed applicabili, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

La Direttrice Generale delegata
Dott.ssa Edith Gabrielli